



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

INDICE

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL CANONE.

ART. 3 DEFINIZIONI OGGETTIVE E AMBITOTERRITORIALE.

ART. 4 ZONE DEL TERRITORIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.

ART. 5 TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI.

ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

ART. 7 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 7 / BIS DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE A
IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

ART. 9 ISTRUTTORIA TECNICA.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE.

ART. 11 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

ART. 12 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

ART. 13 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 14 CONDIZIONI E RISERVE GENERALI.

ART. 15 RESTITUZIONE SOMME PAGATE.

ART. 16 PUBBLICAZIONE, RILASCIO E COPIE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 17 INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

ART. 18 VARIAZIONI OGGETTIVE DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

ART. 19 SUBENTRO NELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

ART. 20 VOLTURA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI.

ART. 21 RINNOVO E DISDETTA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

ART. 22 REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E
DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 23 RIMOZIONE DI URGENZA.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

ART. 24 ESECUZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE.

ART. 25 CONTROLLO ESECUZIONE OPERE. FINE LAVORI.

ART. 26 DIRAMAZIONI ED ACCESSI – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 27 ACCESSI STRADE URBANE.

ART. 28 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI IN GENERE.

ART. 29 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE IN SOTTERRANEO.

ART. 30 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

ART. 31 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO.

TITOLO QUARTO

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

ART. 32 PUBBLICITÀ SULLE STRADE.

ART. 33 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

ART. 34 TIPOLOGIE ESCLUSE.

ART. 35 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI.

ART. 36 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI.

ART. 37 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI.

ART. 38 SEGNALE TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI.

ART. 39 UBICAZIONE.

ART. 40 DIVIETI.

ART. 41 VINCOLI STORICI E ARTISTICI.

ART. 42 VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.

ART. 43 NULLA OSTA TECNICI.

ART. 44 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO.

ART. 45 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA.

ART. 46 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.

ART. 47 RIMOZIONI.

ART. 48 NORME TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

ART. 49 SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE.

ART. 50 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

ART. 51 OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

ART. 52 ACCESSI CARRABILI O PEDONALI. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA

SUPERFICIE.

ART. 53 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE.

ART. 54 CRITERI DETERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI.

ART. 55 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.

ART. 56 TARIFFE ANNUALI E TARIFFE TEMPORANEE/GIORNALIERE.

ART. 57 REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE.

ART. 58 RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE.

ART. 59 ESENZIONI PER LEGGE E REGOLAMENTARI.

ART. 60 MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO.

ART. 61 CONTROLLO DEI VERSAMENTI.

**Capo II - accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi,
contenzioso, disciplina finale e transitoria.**

ART. 62 ACCERTAMENTO.

ART. 63 SANZIONI E INDENNITÀ.

ART. 64 RISCOSSIONE COATTIVA.

ART. 65 INTERESSI.

ART. 66 RIMBORSI.

ART. 67 CONTENZIOSO.

ART. 68 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, (l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza (dei comuni) e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali.

Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere (e le esposizioni pubblicitarie), sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B, C,D.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non compatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL CANONE

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili dal luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all' esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n. 160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'Ente Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

ART. 3 DEFINIZIONI OGGETTIVE E AMBITO TERRITORIALE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade provinciali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
- b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di

servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimentazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili).

- c) Nelle aree del Libero Consorzio Comunale di Agrigento non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.
- d) Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone al Libero Consorzio Comunale di Agrigento quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Il nulla osta è il provvedimento con il quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento all'adozione del provvedimento comunale.
- e) Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

ART. 4 ZONE DEL TERRITORIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade provinciali, per la compiuta determinazione del Canone, sono state classificate in due categorie (1° e 2°) come da allegato "A" al presente regolamento.

Ad ognuna delle Categorie è assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard) riportati nell'allegato "A" al presente regolamento.

Ai fini della determinazione del Canone che tiene conto della loro importanza desunta dal

contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

ART. 5 TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera (temporanea) deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con atto del competente Ufficio adoterà gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell'entrata, salvo concessione della stessa.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) Realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Il verbale di contestazione delle occupazioni di fatto ed abusive è redatto da competente personale del Settore Infrastrutture Stradali, responsabile della sorveglianza sulla strada occupata di fatto o abusivamente, o dagli agenti della Polizia Provinciale, per quanto attinente all'occupazione di spazi e aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari.

In tali ipotesi (occupazioni di fatto ed abusive rilevate con verbale di contestazione), copia del verbale di contestazione viene trasmesso al Servizio Concessioni al solo fine di procedere all'invito alla ditta interessata a formalizzare l'istanza di regolarizzazione della concessione/autorizzazione.

Nell'ipotesi di auto denuncia di passo carrabile, attraversamento o di struttura comunque comportante occupazione di suolo provinciale, esistente di fatto o abusivo secondo le definizioni e specificazioni date dal presente articolo, per la determinazione del canone troverà applicazione il successivo art. 63.

L'istanza di regolarizzazione dovrà essere inoltrata al Settore/Servizio Concessioni, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 .

E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento di Attuazione, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:

- a) 29 anni per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo;
- b) 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.

La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

Le concessioni e autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo la modalità indicata al successivo art. 21 e possono essere revocate in qualsiasi momento dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto al successivo art. 22 del presente regolamento.

Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui al successivo art. 7 bis del presente regolamento.

L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta e, in generale, all'applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:

- a) l'indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
- b) l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
- c) l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
- d) l'indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
- e) i dati finanziari e dati tecnici.

Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall'art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.

TITOLO SECONDO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DI OCCUPAZIONE

ART. 7 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.

La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dal comma 7 del presente articolo, deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) attestazione del versamento delle spese di istruttoria;
- g) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione riportati nell'allegato "C" al presente regolamento:

- Nel caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
- E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento

concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

- Non è richiesta la domanda di concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Tali occupazioni sono altresì esenti da canone e da spese di istruttoria e sopralluogo.

I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.

Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.

La domanda ed i relativi documenti devono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente secondo i modelli riportati.

ART. 7-BIS DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE A IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, deve presentare o spedire la relativa istanza di cui all'Allegato D, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, corredata, oltre che dei dati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale, anche della descrizione particolareggiata dell'opera che si intende realizzare, con la denominazione della strada provinciale interessata e l'indicazione della relativa progressiva chilometrica, oltre che dell'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto. La richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di "cavalletti" (come definiti all'art. 24, comma 5 del presente Regolamento) dovrà riferirsi al massimo a 5 posizioni. Pertanto, qualora il richiedente sia interessato ad un numero di posizioni superiore a 5, dovrà presentare più istanze.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione riportati nell'allegato "D" al presente regolamento.

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008. Una volta ultimata l'installazione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento il certificato di conformità di cui al D.M. 37/2008. La mancata trasmissione del predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata alla Provincia una apposita istanza, anche in forma cumulativa, munita di marca da bollo, 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (3 anni dal rilascio), a pena di mancato rinnovo ed automatica decadenza dell'autorizzazione all'installazione. Per ogni singolo impianto oggetto di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese istruttorie. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee si applicano le medesime disposizioni.

Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Ufficio Concessioni in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio Concessioni formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla-osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla

ricezione della richiesta.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.

L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici settoriali competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio Concessioni competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, del versamento degli importi riportati nell'allegato "B" al presente regolamento.

ART. 9 ISTRUTTORIA TECNICA

L'istruttoria tecnica della domanda di concessione/autorizzazione è di esclusiva competenza degli uffici preposti al controllo delle strade ed aree provinciali Servizio Infrastrutture Stradali. Il termine per l'istruttoria tecnica della domanda di concessione/autorizzazione, è di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione della richiesta del Gruppo Concessioni .

Il personale tecnico dell'ufficio competente predetto, nello svolgimento dell'istruttoria, verifica la legittimità delle opere e/o lavori da eseguire - o regolarizzare – in riferimento alla loro conformità alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e rispettivo Regolamento di esecuzione.

In caso di accertamento positivo della legittimità suddetta, il responsabile dell'ufficio tecnico competente, emana provvedimento espresso di approvazione tecnica delle opere e/o lavori da eseguire, con attestazione espressa del rispetto delle norme del Codice della Strada e rispettivo Regolamento di esecuzione.

Detta approvazione stabilisce le prescrizioni e condizioni di esecuzione delle opere e/o lavori oggetto di concessione/autorizzazione; determina altresì la superficie in mq o ml

del suolo provinciale da occupare, l'entità di eventuali indennizzi per abbattimento di muretti, alberi o altro, e l'importo del deposito cauzionale di cui al successivo art. 10 nonché l'attestazione che trattasi di strada non ceduta a comuni.

In caso di accertamento negativo, il responsabile dell'ufficio tecnico competente emana espresso provvedimento di diniego.

Durante la fase dell'istruttoria tecnica rimane interrotto il termine stabilito per la definizione del procedimento amministrativo; l'interruzione del termine si applica per tutto il periodo che intercorre dalla data di trasmissione della domanda di concessione/autorizzazione al Settore tecnico competente di cui al primo comma del presente articolo alla data di acquisizione della approvazione tecnica o, del diniego, al Protocollo dell'Ufficio Concessioni Stradali.

Successivamente al suddetto provvedimento di approvazione, il soggetto richiedente sarà invitato con PEC o lettera raccomandata A.R., a far pervenire all'Ufficio Concessioni, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento dell'invito, pena l'archiviazione della domanda:

- a) versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art.10;
- b) versamento delle marche da bollo da apporre sul provvedimento dirigenziale di concessione/autorizzazione, in numero richiesto a norma della vigente legge sul bollo.
- c) pagamento del Canone Unico dovuto.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE

Per le autorizzazioni/concessioni, il Libero Consorzio, ove ritenuto necessario, richiede il versamento di apposita cauzione prima del rilascio del provvedimento.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal settore tecnico competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

Il deposito cauzionale è effettuato mediante bonifico bancario intestato a "Libero Consorzio Comunale di Agrigento" conto n.: IT 97X02008 16600 00030000 4523 o assegno circolare bancario non trasferibile intestato a questo Ente o fidejussione assicurativa / bancaria, recante la clausola della sua non svincolabilità in assenza del N.O. del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Gli enti pubblici, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi, possono produrre, in sostituzione della fidejussione singola, fidejussioni cumulative, pari ad almeno € 100.000,00, relative ad un periodo non superiore a sei mesi, da rinnovare ad ogni scadenza, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza rilasciati da questo Ente.

Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

L'Ufficio Tecnico ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento .

Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Nel caso in cui, entro dieci anni dalla realizzazione dei lavori, non sarà stata inoltrata richiesta di restituzione, la cauzione verrà incamerata dall'Ente, così come prevede il codice civile in tema di prescrizione ordinaria.

ART. 11 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio Concessioni rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico, ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le

installazioni-legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.);
- b) deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- c) pagamento del Canone Unico dovuto;

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

ART. 12 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.

Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento provvede nei successivi 15 gg alla comunicazione al

richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Libero Consorzio Comunale di Agrigento, secondo i termini e le prescrizioni di cui all'art. 53 del presente regolamento. All'avvenuto versamento, l'ente Libero Consorzio Comunale di Agrigento comunica nei successivi 15 gg la regolarità del versamento del Canone spettante al Libero Consorzio Comunale di Agrigento al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi e da aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

ART. 13 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga il Libero Consorzio Comunale di Agrigento procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del

richiedente.

Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

ART. 14 CONDIZIONI E RISERVE GENERALI

Le concessioni ed autorizzazioni stradali sono rilasciate in conformità delle prescrizioni generali e riserve contenute nella legge sui lavori pubblici 20/3/1965 n. 2248, nel Codice della Strada (D.L.G.S. n. 285 del 30.4.1992), nel regolamento d'esecuzione e di attuazione e successive modifiche ed integrazioni, nel presente regolamento nonché nella altre leggi e regolamenti che ad esse attengono.

Esse pertanto si intendono accordate:

1. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
2. con obbligo di risarcire eventuali danni arrecati a terzi o al Libero Consorzio Comunale di Agrigento a seguito dell'esecuzione delle opere;
3. con facoltà, per il dirigente competente, di revocare e modificare, in ogni momento, la concessione o autorizzazione e di potere imporre altre condizioni, senza che il concessionario possa eccepire o accampare pretese di compensi, risarcimenti di danni, ecc;
4. con l'intesa che qualsiasi variazione al tracciato stradale non darà mai diritto al concessionario di pretendere indennità per qualsiasi motivo in dipendenza della concessione o autorizzazione nè l'esecuzione di qualsiasi lavoro di adattamento, sistemazione od altro, poiché esse non costituiscono servitù per la strada o spazi occupati;
5. con obbligo del titolare della concessione/autorizzazione di tenere sollevata ed indenne il Libero Consorzio Comunale di Agrigento da qualsiasi molestia o spesa che potesse provenire dal terzo o da se stesso anche se come conseguenza di cattiva esecuzione, uso o manutenzione degli impianti o manufatti permessi, essendo la concessione e l'autorizzazione assentita a totale rischio e pericolo del concessionario.

ART. 15 RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese di istruttoria effettuate nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

ART. 16 PUBBLICAZIONE, RILASCIO E COPIE DEL PROVVEDIMENTO

La determinazione dirigenziale di concessione/autorizzazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente.

Il provvedimento viene rilasciato in copia al richiedente, al Direttore del Settore Infrastrutture Stradali, al Capo cantoniere competente sulla strada cui si riferisce il provvedimento, al S.I.T., al Settore Ragioneria, al Responsabile del servizio di Polizia Stradale Provinciale.

Il provvedimento originale, con le marche da bollo, verrà conservato nell'archivio del Gruppo Concessioni in ordine cronologico.

ART. 17 INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ove non sia diversamente stabilito nel provvedimento, i lavori relativi alle concessioni o autorizzazioni di cui al presente regolamento devono avere inizio entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del destinatario, del provvedimento concessorio o autorizzatorio e devono essere portati a termine entro altri 90 giorni dal loro inizio.

La comunicazione di avvenuto inizio dei lavori e quella della loro conclusione deve essere inviata all'Ufficio Concessioni e al Settore Infrastrutture Stradali ai fini del computo dei termini per la revoca e per la restituzione della cauzione.

Trascorsi i suddetti termini, ove il concessionario non richieda e non ottenga una proroga, la concessione si intenderà revocata, senza necessità di adozione di alcun provvedimento di formalizzazione di revoca e senza che il richiedente possa vantare alcun diritto.

L'istanza di proroga può essere validamente presentata anteriormente alla scadenza dei termini primariamente concessi nel provvedimento concessorio/autorizzatorio.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del settore tecnico competente.

Agli incaricati della vigilanza sulle strade provinciali e relativi spazi o aree, deve essere consentito, dal titolare della concessione/autorizzazione, il libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

ART. 18 VARIAZIONI OGGETTIVE DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente regolamento.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario

riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, indicando gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sarà tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto alcun corrispettivo.

È consentito inoltrare al Libero Consorzio Comunale di Agrigento l'istanza in carta legale per la variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario per la quale verrà richiesto il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo. Qualora le variazioni delle dimensioni siano in diminuzione, e ricadano all'interno del perimetro del mezzo pubblicitario già autorizzato, il sopralluogo potrà non essere effettuato e quindi non addebitato.

Il canone sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulla base delle nuove dimensioni.

Anche per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato dovrà essere richiesto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento il nulla osta alla variazione delle dimensioni secondo le modalità e i termini previsti.

ART. 19 SUBENTRO NELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'Ente apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

Il procedimento di subentro si sostanzia, per il soggetto autorizzato/concessionario nel:

- a) comunicare al Libero Consorzio, con lettera PEC, le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.
- b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare al Libero Consorzio di Agrigento o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.

Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 180 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

In caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

ART. 20 VOLTURA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

Il titolare è tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata AR o tramite PEC, dei passaggi di proprietà cui la concessione o autorizzazione inerisce. Il nuovo proprietario, dietro esplicito invito dell'Ente qualora non intenda rinunciare alla concessione o all'autorizzazione, è tenuto a richiedere la voltura a suo nome, entro 30 gg. dalla ricezione dell'invito dall'Amministrazione con le forme sopra specificate di cui all'art. 7.

La voltura avverrà nelle forme previste dal presente Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni e autorizzazioni. Il nuovo titolare è obbligato in solido con il predecessore al pagamento del canone per l'anno di rilascio del provvedimento e di ogni altra somma arretrata dovuta in relazione alla concessione od autorizzazione.

Qualora il nuovo proprietario non intenda volturare a proprio nome la concessione/autorizzazione, il vecchio proprietario, dovrà concordare con il Settore Infrastrutture dell'Ente le modalità di rimozione, a propria cura e spese, delle opere realizzate in esecuzione della autorizzazione/concessione.

Ove il concessionario o soggetto autorizzato non ottemperi nel termine all'uopo assegnato con diffida regolarmente notificata, si procederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia. Detto termine per la rimozione e la conduzione dei luoghi in pristino stato, non può superare, comunque, gg. 90.

L'esecuzione d'ufficio avverrà a spese dell'alienante del bene cui inerisce la concessione/autorizzazione. Verranno confiscati, altresì, i materiali ricavati dalla demolizione delle opere, salvo il diritto ai maggiori danni.

La domanda di voltura da inoltrare al Libero Consorzio con le modalità di cui all'art. 7, deve contenere, a pena di improcedibilità, i dati anagrafici dell'istante i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, recapito telefonico, indirizzo email, pec) con l'indicazione del codice fiscale, l'individuazione

specifica dell'area, della strada o degli spazi interessati dal provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione/ concessione.

Deve essere corredata di:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000 sulla immutabilità delle condizioni oggettive rispetto al provvedimento originario;
2. Perizia asseverata dal tecnico sulla permanenza delle condizioni oggettive relative al provvedimento concesso
3. Copia autenticata del titolo di proprietà o dell'atto di donazione;
4. Ricevuta di versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento di € 50,00 per spese di istruttoria.

L'istanza deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente o, nei casi previsti dalla legge, dal rappresentante legale, assistente, e dai soggetti dotati di rappresentanza legale o poteri direttivi relativamente agli enti.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

L' Ufficio si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli a campione.

ART. 21 RINNOVO E DISDETTA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

Almeno 2 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente è di 30 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis.

Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 22 REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 30 giorni di preavviso.

Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. È facoltà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;

Sono altresì causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario;

- c) mancata richiesta, entro un anno, di utilizzazione della Concessione/Autorizzazione da parte del soggetto subentrante o utilizzatore nel caso di ditte in liquidazione o cancellate dalla C.C.I.A.A..

Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

Nei casi previsti dal co.3 e co.4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Servizio una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque, con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone, la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio Canone Unico o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile del Servizio, verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario ordinandogli l'adeguamento in termine perentorio, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni o per pagare.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto o il mancato pagamento determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

ART. 23 RIMOZIONE DI URGENZA

Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come

tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento , o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

ART. 24 ESECUZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del servizio strade, congiuntamente al Capocantiere, verificare che vi provveda correttamente.

L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada e la considerazione dell'occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.

Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

ART. 25 CONTROLLO ESECUZIONE OPERE. FINE LAVORI.

Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocantiere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.

Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via email/pec l'inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l'avvio dell'attività. Tale comunicazione deve essere inviata al Gruppo Concessioni e al Servizio viabilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio viabilità dell'inizio lavori.

Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d'arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.

Successivamente, qualora ritenuto necessario, il Servizio viabilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento accerta, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori e la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

ART. 26 DIRAMAZIONI ED ACCESSI – DISPOSIZIONI GENERALI

Si definiscono:

- a) "accessi", le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
- b) "diramazioni", le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a m 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli; Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
 - Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
 - Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.

La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree

private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.

Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada.

L'impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.

I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).

Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

In sede di rilascio della concessione od autorizzazione potranno essere imposte prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.

È consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83).

Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di

attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

È in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.

ART. 27 ACCESSI STRADE URBANE

Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l'accesso diretto ad un'area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato "passo carrabile".

I passi carrabili devono avere un'ubicazione ed una configurazione plano- altimetrica tali da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento degli stessi.

In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.

ART. 28 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI IN GENERE

Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzate mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Al fine dell'ottenimento della concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.

La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà dell'andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.

Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato/concessionario gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. E' facoltà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mediante il competente Settore, disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione/concessione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma.

Prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Capocantiere per il sopralluogo tecnico al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dell'intervento. Al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali ed evitare la presenza in superficie di materiale instabile o non legato.

Allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti agli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza, laddove programmate.

Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito che in ogni caso non potrà essere inferiore a m 1,00: potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate barriere di protezioni.

Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto realizzato nel corpo stradale.

Durante l'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'impianto installato il soggetto autorizzato/concessionari o è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione

dell'opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l'intervento di ripristino o riparazione della strada. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell'infrastruttura.

Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Le opere di attraversamento e percorrenza potranno essere utilizzate solo dopo la presentazione della fine lavori e l'esito positivo del collaudo, limitatamente alla verifica della rispondenza delle prescrizioni (art. 67 D.P.R. 16/12/1992 n. 495) o dopo la realizzazione delle opere contestate a seguito di accertamento di cui all'art. 18.

ART. 29 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE IN SOTTERRANEO

Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.

I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente.

Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.

Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina. È assolutamente vietata la posa al disotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di strade fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al disotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.

I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine: i vari manufatti per l'alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/92.

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al "Decreto Scavi"(D.M.1ottobre2013-Ministero Sviluppo Economico). Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m 1,50 al di sotto del ciglio stradale.

Resta facoltà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.

Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.

Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.

Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del richiedente tutta la segnaletica e l'arredo stradale preesistente.

ART. 30 ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a m 1,50. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L'altezza minima complessiva deve essere comunque di m 6.

Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di

pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.

ART. 31 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

TITOLO QUARTO

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

ART. 32 PUBBLICITÀ SULLE STRADE

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.

La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l'installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltreché dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

ART. 33 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

Con il termine di “impianti o mezzi pubblicitari” si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992.

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Può avere la forma della targa e della vetrofania di cui ai successivi commi 8.c e 8.e.

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né indiretta.

Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto “cavalletto”, le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm 140x140, sostegni esclusi. Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato, o, comunque da un materiale privo di rigidità sventolante tipo bandiera.

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

In particolare, all'esterno dei centri abitati:

- a) le paline di fermata autobus di linea dovranno avere una dimensione massima di m 1,00x 1,40 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi

pubblicitari; è esclusa dalla superficie il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente alla direzione di marcia;

- b) per le pensiline in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati; la pubblicità che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno m 1 dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la superficie massima non dovrà superare i mq 3 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;
- c) sulle transenne para-pedonali la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura para-pedonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne para-pedonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- d) i cestini potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;
- e) le panchine potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;
- f) gli orologi o apparecchi di misurazione simili potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50, e/o in presenza di piste ciclabili.

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.
- b) Impianti per affissioni: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 8.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.
- c) Targa: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né indiretta.
- d) Vetrinetta/Bacheca: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla

esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

- e) Vetrotania: La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- f) Proiezione luminosa: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.
- g) Impianto di pubblicità a messaggio variabile: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
- h) Pubblicità fonica o sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. È considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
- i) Volantino: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm 21x30 (A4).
- j) l) Veicoli con vela specificamente omologati: pannelli pubblicitari montati su veicoli eventualmente dotati di impianto tecnico idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici attraverso onde sonore.

ART. 34 TIPOLOGIE ESCLUSE

Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

- a) le targhe "professionali" aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm 30x40;
- b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;
- c) la cartellonistica di cantiere così come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

ART. 35 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/92, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal D. Lgs. n. 285/1992. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12cm; che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
- c) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quella di classe 1;
 - che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali, e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo,

obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente, o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n.285/1992.

È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, o mediante la sosta dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché dei veicoli o rimorchi agricoli e delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari.

ART. 36 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 47,48,49 del D.P.R. 495/92, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo 2 installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq 6,00 per lato e mq 12,00 totali se bifacciali, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq 20,00. La collocazione all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dai regolamenti comunali.

Per le insegne di esercizio, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a mq 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq 100, fino al limite massimo di mq 50. Il parallelismo al senso di marcia deve sussistere per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in conformità al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che per i singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che tuttavia non può essere quella di disco o di triangolo, e, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, e in particolare del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non

generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne di esercizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve trovarsi, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio, o, comunque entro una distanza di m 10,00 dal ciglio bitumato. Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di m 1,50 non sussiste. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al punto più elevato del piano viabile.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del presente Regolamento, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale, e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m 0,30. È ammesso l'abbinamento, su di una sola struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero opaco, arancio, rosso, bianco e rosso, grigio) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Art. 37 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. 495/1992, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, possa provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300 ,

fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m 15 dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per eccezionali motivi.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti comunali.

ART. 38 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI

Nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92, i segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del medesimo. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona. Le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale". La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D. Lgs. 285/92 nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. I soggetti che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte del Libero Consorzio e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento .

Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazione potrà comunque essere autorizzato solamente se la sede dell'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.

Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Tale segnale essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km 10 di distanza dal luogo stesso. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali pari a 6. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione e su quelli di conferma.

Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.

I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e potranno essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.

È vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria, ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e dello go tipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 285/92, pertanto, per l'installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capol, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.

Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente del territorio provinciale e il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, lacultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica preventivamente approvato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento . In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. 285/92 e del D.P.R. 495/92.

ART. 39 UBICAZIONE

Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 51 del D.P.R. 495/1992, fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi è consentito il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, entro i confini stradali, così come definiti all'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 285/92. La collocazione dei cartelli è inoltre ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato ai successivi commi 16 e 17. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento , qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti il Libero Consorzio Comunale di Agrigento , se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli;
- b) m 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari;
- c) m 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92);
- d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- e) m 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92);
- f) m 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- g) m 100,00 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92;
- h) m 250,00 prima delle intersezioni;
- i) m 100,00 dopo le intersezioni;
- j) m 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze di cui sopra si applicano nel verso delle singole corsie di marcia.

In relazione al punto g) si precisa che si definisce “curva” il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei aventi assi intersecatisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità”. Elemento caratterizzante, al di là dell’aspetto geometrico, è la condizione dell’esistenza della limitata visibilità. Di conseguenza, il comma 3 lettera c), dell’art. 51 del Regolamento D.P.R. 495/92 deve interpretarsi nel senso che il divieto di installazione, previsto dal medesimo comma, è limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata (nota Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2925 del 05/12/2005).

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati nell’art. 8 del presente Regolamento, e, ove consentito dai Regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le norme di cui ai commi 2 e 3, e quella di cui all’Art. 8 comma 1, lettera d) del presente Regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92.

Le distanze minime indicate ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non valgono per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o, comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal Regolamento comunale.

Qualora, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo dove viene chiesto il posizionamento di cartelli, si trovano ostacoli fissi, ossia qualsiasi ostacolo che può provocare un impatto violento al conducente (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono da considerare ostacoli fissi le barriere stradali di sicurezza, gli alberi anche a medio fusto, i muri e le costruzioni fisse in qualsiasi materiale), è ammesso il posizionamento dei cartelli in allineamento con gli stessi, e, con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, ad una distanza non inferiore all'ingombro di deformazione delle stesse. Il bordo esterno sinistro del cartello, lato strada, inoltre, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa, e il relativo sostegno deve essere ubicato ad una distanza minima di m 1,00 dal medesimo.

L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi è esente da canone per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi distanti dalla sede dell'esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico, e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

Sono esclusi dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione verticali, quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – Art. 120 del D.P.R. 495/92) e quelli di localizzazione territoriali (Fig. II 295 – Art. 134 del D.P.R. 495/92). In ogni caso, i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq 4,00.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 2, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para-pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.

All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali. Laddove i Regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 285/92.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para-pedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze stabilite dai Regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne para-pedonali è disciplinata dai

Regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico architettonico, sempre-ché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del citato D. Lgs.285/92.

È consentito un solo cartello per ogni senso di marcia, con i numeri utili (Comune, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato. La tabella deve essere collocata entro e non oltre km 1,00 dal centro abitato e nel territorio del Comune. Le piante toponomastiche, installate all'esterno dei centri abitati, saranno consentite (una sola per ogni senso di marcia) solo in presenza di adeguate piazzole di sosta o corsie di emergenza "protette" da marciapiedi o barriere artificiali. Entrambi gli impianti sopra descritti dovranno comunque sottostare alle limitazioni previste dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

I segni orizzontali reclamistici, all'esterno del centro abitato sono ammessi esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente allo svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica l'art. 8, e le distanze di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. Sono inoltre ammessi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa per la promozione di manifestazioni o di spettacoli culturali e per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m 5,10 dal piano stradale misurata a partire nel punto di maggiore quota del medesimo. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a m 50 fuori dai centri abitati e a m 12,50 entro i centri abitati. In ogni caso gli striscioni, le locandine e gli standardi non potranno rimanere esposti per un periodo superiore a 90 giorni. Resta ferma la facoltà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di derogare al predetto termine in considerazione del particolare interesse pubblico della manifestazione pubblicizzata.

I "cavalletti" o locandine rigide, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, possono essere utilizzati per pubblicità temporanea e possono essere collocati singolarmente o per gruppi omogenei, intendendosi per tali quelli oggetto della medesima campagna pubblicitaria, solo ed esclusivamente all'interno dei centri abitati ad una distanza di m 12,50 tra di loro e dagli altri mezzi pubblicitari. E' comunque vietato collocare cavalletti nei punti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato, sempre

che siano rispettate tutte le norme del D. Lgs. 285/92 , del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento.

Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 2 del presente articolo lettere b), c), d), e), f) e h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a m 50 dai segnali di indicazione.

È consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del D.P.R. 495/92.

ART. 40 DIVIETI

Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile della strada);
- b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali, intendendo, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, come "ciglio" stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili;
- c) in corrispondenza delle intersezioni;
- d) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D.Lgs. 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig.5);
- g) sui ponti e sottoponti (Fig.6);
- h) sui cavalcavia e sottopassi nonché sulle relative rampe di raccordo;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono-assorbenti o fono-isolanti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- j) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da interventi di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura;
- k) Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo "Spazio Libero", "Per questa Pubblicità telefonare..." e simili.

ART. 41 VINCOLI STORICI E ARTISTICI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. è vietato, di norma, collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. Il preventivo nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il rilascio del provvedimento autorizzativo. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni sopra indicati, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previa acquisizione, a cura del richiedente, del nulla-osta vincolante della competente Soprintendenza.

In relazione ai suddetti beni indicati, la Soprintendenza, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla-osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il provvedimento autorizzativo.

ART. 42 VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del decreto è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che provvede nel rispetto del parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. I pareri preventivi sono trasmessi, a cura dei richiedenti, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il provvedimento autorizzativo.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni sopra citati è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il provvedimento autorizzativo.

ART. 43 NULLA OSTA TECNICI

L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, con il preventivo Nulla-Osta tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi

pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La relativa istanza, redatta in carta legale, con allegata la ricevuta comprovante il versamento per le spese di istruttoria, dovrà riguardare ogni singolo impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta al precedente art. 7 bis, dovrà essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni, una planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione e una documentazione fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.

L'istanza, corredata della documentazione di cui al comma precedente, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'ufficio protocollo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e trasmessa all'Ufficio Concessioni, il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

Accertata la regolarità della richiesta, conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte del il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

Qualora, a parere del il Libero Consorzio Comunale di Agrigento , si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

Durante le operazioni di installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione (o copia del medesimo) dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

ART. 44 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO

È fatto obbligo al richiedente di autorizzazione/nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio alla rete del trasporto pubblico locale, di produrre idonea autorizzazione/parere a cura dell'Agenzia della Mobilità della rete medesima.

ART. 45 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 54 del D.P.R. 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta di: verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitarie delle loro strutture di sostegno;

- a) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel provvedimento autorizzativo o impartite anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento .

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 7 commi 13 e 14 e 15 del presente Regolamento, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente al Libero Consorzio Comunale di Agrigento ogni variazione di residenza o domicilio.

I provvedimenti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento . La revoca o la modifica del provvedimento originario non possono dar titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere.

Qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla richiesta, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, del presente Regolamento.

La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta al Libero Consorzio Comunale di Agrigento a mezzo pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate del Libero Consorzio Comunale di Agrigento , previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

ART. 46 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 55 del D.P.R. 495/92, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, sia dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento che dal Comune territorialmente competente, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione autorizzante (Libero Consorzio Comunale di Agrigento);
- b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c) Numero e data dell'autorizzazione provinciale o comunale;
- d) Indicazione della Strada Provinciale (S.P.n.....) progressiva chilometrica del punto di installazione (Progr. Km... +...) e lato stradale (dx/sx);
- e) Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno); Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, oppure sia stata danneggiata o manomessa.

ART. 47 RIMOZIONI

Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D.Lgs. 285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del del D.P.R. 495/92 o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, come risultante dalle visure catastali.

Quando la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici Provinciali preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato come risultante dalle visure catastali.

Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento , o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento.

Qualora il trasgressore non esegua entro il termine la rimozione cui è obbligato, provvede il Libero Consorzio Comunale d' ufficio addebitando all'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

ART. 48 NORME TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI

Le "preinsegne" installate sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e non rispondenti alle distanze minime previste all'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, devono essere adeguate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Per le “preinsegne” per le quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede in applicazione all'art. 58 del citato D.P.R. n. 495/92, per ogni lato della strada nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Le “preinsegne” che non possono più trovare collocazione nel tratto stradale di adeguamento, devono essere rimosse e ricollocate in un altro tratto stradale disponibile.

Nel corso delle operazioni di adeguamento, ai titolari di autorizzazioni di “preinsegne” che non possono trovare collocazione ai sensi del presente Regolamento e del D.Lgs.n.285/92, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento comunicherà l'invito a rimuoverle e/o a ricollocarle eventualmente in un altro tratto stradale disponibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso i quali gli impianti saranno considerati abusivi.

Tutte le “preinsegne” che avranno trovato collocazione nel tratto stradale oggetto di adeguamento o in un altro tratto stradale saranno oggetto di nuove autorizzazioni.

Gli impianti ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, saranno identificati mediante l'individuazione del soggetto reclamizzato.

Qualora risulti sconosciuto il titolare dell'autorizzazione, e sul manufatto non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzati.

Le “preinsegne” esistenti sulla strada interessata, ai fini del riordino, sono esaminate ed adeguate nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) autorizzazioni in regola e non scadute, e con rinnovo concesso;
- b) autorizzazioni con rinnovo richiesto, prima della scadenza, ma non rilasciato;
- c) impianto autorizzato ma non rispondente alle prescrizioni impartite, o senza targhetta di identificazione (non sostituita in seguito al passaggio da ANAS a Libero Consorzio Comunale d Agrigento)

A parità di condizioni prioritarie sarà data precedenza all'adeguamento degli impianti pubblicitari con più anni d'esercizio.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

ART. 49 SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il Canone è dovuto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di con titolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art. 1131 c.c.) del condominio.

ART. 50 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

ART. 51 OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Le occupazioni con passi carrabili sono soggette al pagamento del canone. Ad ogni buon conto tutti gli accessi carrabili necessitano di concessione. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini della quantificazione della superficie di occupazione con passo carrabile.

In ogni caso, ove i titolari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono

ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Libero Consorzio Comunale di Agrigento . La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 52 ACCESSI CARRABILI O PEDONALI. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta" di cui alla fig. II78 art. 120 del D.P.R. 16/12/1992. n. 495, da collocare in proprietà privata.

ART. 53 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE

Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il

canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come stabilito nell'allegato "B".

Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 54 CRITERI DETERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in Categorie (1° 2°) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, b) spazi ed aree pubbliche" in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) durata dell'occupazione;

Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento , giusta determinazione del responsabile del procedimento.

Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a un metro quadrato.

Non è dovuto alcun canone nel caso in cui l'importo dello stesso, calcolato secondo i criteri di cui sopra, sia inferiore o uguale a euro 10,00.

Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a un metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

ART. 55 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri

servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. In ogni caso, la misura del canone annuo non può essere inferiore ad euro 800,00 (L.n.160/2019 art. 1 comma 831).

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

È fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Ai fini del controllo dell'esatto calcolo del canone versato, che va autodeterminato dalla stessa azienda concessionaria applicando i criteri previsti dal presente regolamento, è fatto obbligo all'Azienda stessa di produrre annualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del DPR. N. 445 del 28/12/2000, a firma del legale rappresentante della società, con la quale dichiarare il raggiungimento o meno delle singole utenze ed, in quest'ultima ipotesi (raggiungimento degli utenti), con allegato un tabulato delle utenze attive che la società ha nei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con la determinazione del canone dovuto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento in base ai criteri su esposti. Il mancato invio entro 30 giorni dalla ricezione del sollecito, della dichiarazione suddetta, sarà oggetto di valutazione ai fini anche di una eventuale revoca del provvedimento concessorio/autorizzatorio;

Le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici e rientranti, di conseguenza, nel novero delle aziende che non hanno utenze, in quanto, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, devono corrispondere l'importo annuale minimo di euro 800,00 previsto dal comma 1 prescindendo dal numero di occupazioni effettuate nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

I soggetti di cui al presente articolo si dovranno adeguare alle diverse norme che potranno, in futuro, essere emanate in materia di criteri di determinazione del canone dovuto per l'occupazione del suolo provinciale.

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., gli importi complessivi del canone annuo vengono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 56 TARIFFE ANNUALI E TARIFFE TEMPORANEE/GIORNALIERE

La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata alla tabella di cui alla tabella B del presente regolamento;

Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.

La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata alla tabella B del presente regolamento.

Le tariffe finali per metro quadro per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel prospetto "Tariffe" di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono quelli indicati nell'Allegato B al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera del Consiglio. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.

La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

ART. 57 REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento per il coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per il coefficiente

specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri.

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento per il coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per il coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri. ART. 58
RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE

Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:

A- 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione ad eccezione di occupazioni per pubblici servizi;

B- 40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Le tariffe ordinarie, le riduzioni e le maggiorazioni sono indicate nell' allegato "B" del Regolamento.

ART. 59 ESENZIONI PER LEGGE E REGOLAMENTARI

Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del

presente articolo:

- le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed

umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

- le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi e bow-windows;
- le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita dei medesimi al Comune di competenza al termine della concessione stessa;
- le occupazioni con impianti di pubblica illuminazione;
- le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- le sole occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- Non è dovuto il canone per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade provinciali, o, in vista di esse, posti all'interno dei centri abitati. E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).
- Sono esenti dal canone e dalle spese istruttorie gli impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc., di cui all'art. 30 comma 9 del presente Regolamento.

ART. 60 MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 Gennaio. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10).

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni di cui all'art. 3 comma d il pagamento del Canone al Libero Consorzio Comunale di Agrigento deve precedere il rilascio dell'Autorizzazione/concessione da parte del Comune territorialmente competente.

Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente titolare.

Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Libero Consorzio Comunale di Agrigento secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 61 CONTROLLO DEI VERSAMENTI

Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini.

Il permanere della morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90.

Capo II - accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

ART. 62 ACCERTAMENTO

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento tramite il Settore competente o attraverso il concessionario del Servizio di riscossione provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co. 792 dell'art.1 della Legge n. 160/2019.

L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

ART. 63 SANZIONI E INDENNITÀ

Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

- a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.

Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni

di cui al Capo1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

Nei casi di tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari al 10% dell'ammontare del canone, se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza; importo pari al 20% dell'ammontare del canone, se il pagamento avviene successivamente al 90° giorno dalla scadenza. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all'abuso.

ART. 64 RISCOSSIONE COATTIVA

L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1 co. 792, della legge n. 160/2019.

ART. 65 INTERESSI

La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ART. 66 RIMBORSI

Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

Il Libero Consorzio deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 67 CONTENZIOSO

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 68 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il primo Gennaio 2021.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 270 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

ALLEGATO A Classificazione strade Provinciali

ALLEGATO B IMPORTI CANONE

ALLEGATO C DOCUMENTI